

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA E DISAGIO SOCIALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30/09/2014

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 16/12/2014

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21/01/2019

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Requisiti per l'accesso all'emergenza abitativa e disagio sociale

Art. 3 – Prima accoglienza

Art. 4 – Presentazione della domanda

Art. 5 – Formazione della graduatoria

Art. 6 – Motivi di esclusione

Art. 7 – Commissione per l'emergenza abitativa

Art. 8 – Punteggi di selezione delle domande e criteri di priorità

Art. 9 – Modalità e condizioni di assegnazione in uso temporaneo

Art.10 – Oneri

Art.11 – Consegna alloggi

Art.12 – Subentro nell'assegnazione

Art.13 – Determinazione del canone concessorio

Art.14 – Emergenza abitativa esterna

Art.15 – Morosità nel pagamento del canone concessorio

Art.16 – Annullamento e decadenza dall'assegnazione temporanea

Art.17 – Norme transitorie e finali

Articolo 1 -Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione degli alloggi che si trovano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per la Disciplina delle Locazioni" approvato con Delibera C.C. n. 10 del 28/3/2007, modificato con Delibera C.C. n. 20 del 30/4/2008 e con Delibera C.C. 36 del 30/11/2011, destinati ad uso temporaneo per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa e disagio sociale di nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate e/o nuclei che presentano problematiche di immediata gravità.

Articolo 2 -Requisiti per l'accesso all'emergenza abitativa e disagio sociale

Possono presentare domanda per le assegnazioni provvisorie di unità abitative di cui all' art.1, i nuclei familiari che si trovano in condizione di emergenza abitativa e grave disagio sociale in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana o della Comunità Europea;
 - b) residenza anagrafica nel Comune di Tollegno, di durata non inferiore a due anni al momento della presentazione della domanda;
 - c) per i cittadini di altro stato, regolarmente residenti, il requisito per l'accesso è il possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno biennale
 - d) reddito fiscalmente imponibile non superiore al limite previsto per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, calcolato ai sensi della normativa regionale, e reddito complessivo del nucleo familiare minore o uguale al valore di una pensione minima INPS, nel caso di nucleo composto da una sola persona, o minore uguale al doppio del valore di una pensione minima INPS, nel caso di nucleo composto da più di una persona.
 - e) non titolari di diritti di proprietà o quote di proprietà, usufrutto uso e abitazione su alloggi, locati ad uso abitativo o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località
 - f) insussistenza patrimonio mobiliare (beni mobili, titoli, azioni ecc) di valore superiore a € 5.000,00;
 - g) non aver rinunciato o ceduto, in tutto o in parte, ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica o ad un alloggio comunale eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda.
 - h) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
- o che si trovino in una delle seguenti condizioni
- i) sottoposti a sfratto esecutivo intimato dall'Autorità Giudiziaria competente ivi compresi i provvedimenti di sfratto o di sgombero promossi per qualsiasi motivo per conto del soggetto gestore del Patrimonio Pubblico o per occupazione senza titolo);, salvo quanto previsto dal successivo art. 6 del presente Regolamento
 - l) obbligo di rilascio dell'alloggio contenuto nel provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale competente o sentenza passata in giudicato;

- m) ordinanza di sgombero emessa da autorità aventi titolo nel caso in cui ,l'alloggio sia abitato dal proprietario è necessario che l'evento che ha determinato lo sgombero non sia imputabile al proprietario stesso.
- n) essere soggetto ad un provvedimento rilascio a seguito di procedura di vendita coattiva dell'alloggio
- o) mancanza di alloggio con contestuale sistemazione in luogo non ad uso abitativo permanente quali ad esempio: roulotte, baracca, box, cantina, magazzino, negozio e che comunque non abbiano i requisiti di agibilità
- p) soggetti in situazione di emergenza abitativa dovuti a sgombero di unità abitative di proprietà pubblica o per pubbliche finalità (sono esclusi i soggetti che abbiano ricevuto contributi);
- q) soggetti in situazione di emergenza abitativa per pubbliche calamità;
- r) essere locatario di alloggio igienicamente inadeguato, insalubre, con attestazione Comunale dalla quale risulti la condizione di inagibilità
- s) soggetti in condizione di disagio economico-sociale con problemi alloggiativi segnalati dal Servizio Assistenza Sociale Territoriale (IRIS).
- t) essere destinatario di un progetto psico-sociale o socio-riabilitativo a cura dei servizi socio-sanitari territoriali in condizione di emergenza abitativa attestata dai servizi sociali.

Ai fini del presente Regolamento si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico al momento di presentazione della domanda. I figli conviventi coniugati, legalmente separati, divorziati, ragazze/i madri/padri possono inoltrare la domanda in modo autonomo rispetto al nucleo anagrafico.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere: **d) e) f) g) ed h)**, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla presentazione della domanda.

Ogni variazione del nucleo familiare, successivamente alla consegna dell'alloggio, dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile Amministrazione Generale. I requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione dell'alloggio e persistere in costanza del rapporto, pena la revoca della concessione.

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dell'art.47 del D.P.R.28.12.200n.445 e ss.mm.ii. alle quali deve essere allegata copia di un valido documento di identità, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso gli organi competenti e in particolare la Guardia di Finanza.

L'assegnatario di alloggio di emergenza ha l'obbligo di presentare la domanda per l'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile, pena la revoca della assegnazione.

Articolo 3 – Prima Accoglienza

Qualora un soggetto avente i requisiti e che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2 si trovi in una situazione di urgenza, con ciò intendendosi l'impossibilità di accedere al servizio di emergenza abitativa secondo le tempistiche procedurali disciplinate dal presente regolamento, con Decreto del Sindaco immediatamente esecutivo può essere disposta la prima accoglienza presso uno degli alloggi individuati ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per la Disciplina delle Locazioni"

approvato con Delibera C.C. n. 10 del 28/3/2007, modificato con Delibera C.C. n. 20 del 30/4/2008 e con Delibera C.C. 36 del 30/11/2011 che, alla data della richiesta, risulta libero e per cui non è ancora stata emessa la determinazione di assegnazione ai sensi del successivo art. 9.

Il servizio di prima accoglienza non può avere durata superiore a mesi 2 e, per accedervi, gli interessati devono presentare autocertificazione ai sensi dell'art.47 del D.P.R.28.12.200n.445 e ss.mm.ii. alle quali deve essere allegata copia di un valido documento di identità, circa il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 2.

Nel termine di giorni 15 dall'esecuzione del Decreto di cui al primo comma del presente articolo, il soggetto che usufruisce del servizio di prima accoglienza deve presentare la domanda ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, pena la revoca del citato Decreto.

Articolo 4 – Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno e deve essere redatta su apposito modello disponibile presso l'Ufficio URP del Comune. Una volta compilato deve essere presentato, senza soluzione di termine, all'ufficio Protocollo del Comune. La domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata della sotto indicata documentazione:

- fotocopia della carta di identità, o permesso di soggiorno valido se stranieri;
- dichiarazione dei redditi o, in assenza di obbligo di presentazione, CUD di tutti i componenti del nucleo familiare; o autocertificazione di assenza di alcun reddito.
- documentazione attestante le condizioni di cui ai requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
- elezione di domicilio per le comunicazioni inerenti alla procedura disciplinata dal presente Regolamento

Articolo 5 – Formazione della graduatoria

L'Ufficio procede all'istruttoria della domanda presentata, verificandone la completezza e regolarità sulla base della dichiarazione dell'interessato. Le domande vengono valutate dalla Commissione per la formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda ed i criteri di priorità ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento. La medesima viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e diventa definitiva, qualora entro il periodo di pubblicazione non pervengano al protocollo dell'ente ricorsi o contestazioni da parte degli interessati, mediante approvazione con determinazione del Responsabile Amministrazione Generale.

La Commissione Comunale Alloggi, entro i trenta giorni successivi al termine di avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, si riunisce per valutare le eventuali opposizioni presentate dagli interessati e redigere la graduatoria definitiva che verrà approvata con determinazione del Responsabile Amministrazione Generale. La graduatoria definitiva diventa efficace dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio digitale e resta valida fino all'entrata in vigore di successiva graduatoria.

L'aggiornamento della graduatoria avviene, di norma, semestralmente dando luogo sia all'integrazione delle nuove domande che dei punteggi dei concorrenti già collocati nella graduatoria che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

Trascorso un anno di permanenza nella graduatoria, senza conseguimento di assegnazione, i concorrenti dovranno rinnovare la domanda, con aggiornamento degli elementi utili alla valutazione dei requisiti e dei relativi punteggi. L'Ufficio procederà alla richiesta di rinnovo a mezzo lettera raccomandata A.R. Qualora il concorrente non provveda alla presentazione di nuova domanda, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di ricevimento della richiesta sopra specificata, verrà depennato d'ufficio.

Articolo 6 – Motivi di esclusione

Qualora una persona abbia presentato nell'anno di riferimento domanda di contributo a sostegno del canone di locazione e la stessa sia stata accolta, non potrà presentare in caso di successivo sfratto per morosità, anche la domanda di emergenza abitativa.

La domanda di emergenza abitativa non potrà essere presentata da coloro che, in qualità di assegnatari a titolo definitivo di alloggio E.R.P., abbiano perso i requisiti necessari per la conservazione dell'alloggio e lo debbano rilasciare per inadempienze contrattuali.

Articolo 7 – Commissione per l'emergenza abitativa

E' costituita la Commissione Comunale Alloggi di emergenza abitativa con decreto del Sindaco costituita da:

responsabile Amministrazione Generale con funzioni di presidente

responsabile settore demografico

altro membro nominato dal presidente

Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente individuato dal presidente.

La Commissione provvede alla formazione delle graduatorie e all'espressione dei pareri sull'intervento ritenuto più opportuno in base alle specificità del singolo caso per l'eventuale inserimento o cancellazione dalla graduatoria, nonché per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione provvisoria.

Articolo 8– Punteggi di selezione delle domande e criteri di priorità

Gli alloggi comunali vengono assegnati sulla base delle seguenti categorie di criteri di priorità:

- Condizioni Oggettive;
- Condizioni Soggettive;
- Condizioni Sociali.

I punteggi relativi ai criteri di priorità per l'assegnazione sono specificati nell'allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Articolo 9 – Modalità e condizioni di assegnazione in uso temporaneo

Gli alloggi vengono assegnati con determinazione per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza, e comunque con durata non superiore ad anni 1.

L'Assegnatario si deve impegnare entro il termine previsto dalla concessione a trovare una soluzione alternativa ed, all'atto dell'assegnazione, deve sottoscrivere un "patto sociale" nel quale siano ben definiti gli impegni che il cittadino fruitore del servizio si assume riguardo la durata dell'intervento, la partecipazione agli oneri di spesa, il monitoraggio delle azioni volte a superare lo stato di disagio che motiva l'intervento dell'Amministrazione Comunale.

Qualora le famiglie assegnatarie permangano in emergenza abitativa o disagio sociale, esse possono produrre documentata istanza al fine della proroga della concessione.

Il Responsabile del Settore competente, valutate le istanze, previo parere scritto rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 7, può autorizzare la proroga della concessione in scadenza quando il perdurare dell'emergenza abitativa, documentata nelle opportune forme con le informazioni e le valutazioni elaborate dai Servizi Sociali, non consenta soluzioni alternative.

Allo scadere dei dodici mesi o, in caso di proroga, del termine ulteriormente concesso, il Responsabile dell'ufficio avvierà la procedura di decadenza dall'alloggio occupato senza titolo da parte dell'assegnatario inottemperante agli obblighi contrattuali .

E' espressamente vietata la proroga tacita della concessione.

Il carattere della precarietà e della temporaneità nell'assegnazione, comporta l'obbligo da parte dei beneficiari, ad avvenuta assegnazione temporanea, di presentare ed eventualmente integrare entro il primo termine utile, la domanda per assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, pena la mancata proroga dell'assegnazione temporanea.

L'assegnazione di unità abitative agli aventi diritto avviene in base alla graduatoria.

Salvo particolari situazioni contingenti non potranno essere effettuate sistemazioni tali da generare grave sovraffollamento (oltre due persone a vano utile).

In sede di assegnazione l'Ufficio procederà alla verifica della permanenza dei requisiti che hanno determinato l'accoglimento della domanda; l'avente diritto all'assegnazione sarà invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a presentare idonea documentazione.

Per il requisito del reddito si applica il limite vigente al momento della verifica.

Eventuale mutamento dei requisiti previsti per l'accesso o la mancata presentazione della documentazione richiesta determinerà l'esclusione d'Ufficio del richiedente dalla graduatoria, previa comunicazione all'interessato.

Il mutamento dei requisiti che hanno determinato l'attribuzione di punteggio comporterà la cancellazione dei punteggi relativi alle mutate condizioni e la conseguente modifica della graduatoria stessa.

Qualora gli interessati rinuncino alla sistemazione proposta decadono dal diritto di assegnazione in emergenza abitativa, con esclusione dalla graduatoria.

L'Ente Gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione provvisoria, provvede alla convocazione dell'assegnatario per la stipula del contratto e la consegna dell'alloggio.

L'alloggio assegnato deve essere stabilmente occupato entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo proroga da concedersi a seguito di motivata istanza. L'inosservanza di quanto specificato comporta la decadenza dell'assegnazione.

L'assegnatario ha l'obbligo di presentare la domanda per l'assegnazione di alloggio E.R.P. al primo bando utile, l'inosservanza di quanto precede comporta la decadenza dell'assegnazione provvisoria.

Art. 10 - Oneri

Sono a carico degli assegnatari:

- tutte le spese per la stipula dei contratti di fornitura utenze (energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, ecc.);
- le eventuali spese condominiali;
- metà delle spese di stipula della concessione;
- le spese di manutenzione ordinaria, così come precisato nella concessione.

Non sono consentiti interventi e modifiche sugli immobili senza autorizzazione preventiva da parte del Responsabile Amministrazione Generale

Art. 11 - Consegna degli alloggi

L'assegnazione viene comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro il termine di 8 giorni dal ricevimento della raccomandata gli aventi diritto devono trasmettere l'accettazione dell'assegnazione, pena la decadenza della stessa.

Entro trenta giorni dall'assegnazione dell'alloggio si procederà alla stipula di regolare concessione e consegna delle chiavi.

Entro trenta giorni dalla stipula della concessione, l'alloggio dovrà essere stabilmente occupato dall'assegnatario, salvo eventuale proroga del termine per gravi e giustificati motivi.

La mancata occupazione, senza giustificato motivo, dell'alloggio entro i termini prescritti, comporterà la decadenza del diritto e la revoca conseguente dell'assegnazione.

Art. 12 -Subentro nell'assegnazione

Nell'ipotesi di nucleo familiare composto da due persone legate da vincolo di coniugio o convivenza more-uxorio, in caso di decesso dell'assegnatario subentrerà nella titolarità della concessione l'altro componente il nucleo familiare già residente nell'alloggio.

Nel caso di decesso del richiedente subentrano, rispettivamente nella domanda o nell'assegnazione, i componenti del nucleo familiare presenti nello stato di famiglia al momento del decesso nonché già presenti al momento della presentazione della domanda o dell'assegnazione.

Nel caso di separazione dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo o di separazione del convivente more uxorio, dimostrata nella forma di legge, l'Ente gestore provvede alla voltura del contratto uniformandosi alla decisione del giudice.

Ogni abuso delle facoltà consentite agli assegnatari, ai sensi del presente articolo, è motivo di decadenza dall'assegnazione.

Art. 13– Determinazione del canone concessorio

Il canone concessorio annuale sarà calcolato sul reddito fiscale complessivo del nucleo familiare riferito all'ultima dichiarazione e/o certificazione disponibile secondo la seguente fascia: **6% del reddito fiscale.**

Il canone dovrà essere corrisposto con rate mensili anticipate ciascuna da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese alla Tesoreria Comunale.

L'importo del canone mensile sarà determinato con arrotondamento all'euro, per eccesso se uguale o superiore ai cinquanta centesimi, per difetto negli altri casi.

Art. 14 –Emergenza abitativa esterna

Nel caso in cui uno degli alloggi individuati ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per la Disciplina delle Locazioni" approvato con Delibera C.C. n. 10 del 28/3/2007, modificato con Delibera C.C. n. 20 del 30/4/2008 e con Delibera C.C. 36 del 30/11/2011 risulti libero e non vi siano richieste di assegnazione presentate ai sensi del presente regolamento, su richiesta di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione Montana dei Comuni La Bürsch, tale alloggio può essere locato all'Amministrazione richiedente al canone determinato ai sensi del citato "Regolamento per la Disciplina delle Locazioni" per far fronte all'emergenza abitativa temporanea di famiglie ivi residenti che abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Il predetto rapporto locatizio avrà in ogni caso natura transitoria e verrà stipulato nelle forme del contratto atipico di locazione ad uso foresteria o del contratto transitorio di cui all'articolo 5 della legge 431/98.

Art. 15 – Morosità nel pagamento del canone concessorio

La morosità nel pagamento del canone concessorio e delle quote accessorie per servizi che si protragga oltre tre mesi è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.

La morosità potrà essere sanata qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora.

La morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di uno dei componenti il nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grande difficoltà, accertate dal Comune, di effettuare il regolare pagamento, non è causa di risoluzione del contratto.

Qualora la morosità sia legata ad uno stato di grave patologia dell'assegnatario o a situazioni contingenti che comportino gravi difficoltà, la Giunta Comunale, previa acquisizione del parere scritto della Commissione di cui all'art. 7, valuterà la possibilità di concedere la riduzione temporanea parziale del canone mensile dovuto.

La morosità potrà altresì essere sanata offrendo al Comune una prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio svolto dai dipendenti o collaboratori comunali.

Tale agevolazione si può cumulare con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata forma di intervento di politica sociale in luogo di beneficenza pubblica.

La Giunta definisce annualmente il tetto massimo di indicatore ISEE per poter accedere a detta agevolazione, il limite massimo individuale di esecuzione concedibile ed il valore equivalente per ora di attività stimata.

E' demandata altresì alla giunta l'approvazione di apposito disciplinare e relativa modulistica da pubblicare sul sito internet del Comune.

Articolo 16 – Annullamento e decadenza dall'assegnazione temporanea

1. La decadenza dell'assegnazione viene disposta mediante determinazione del Responsabile Amministrazione Generale previa valutazione della commissione preposta qualora l'assegnatario:

- a) non sia più in possesso dei requisiti per l'assegnazione
- a) abbia ottenuto l'assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false
- b) abbia titolarità di diritti di proprietà usufrutto uso e abitazione su alloggi, locati ad uso abitativo o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località come previsto dall' art. 2 del presente Regolamento, che hanno determinato l'assegnazione provvisoria.
- c) non abbia preso possesso, senza giustificati motivi, entro 30 giorni dell'alloggio assegnato;
- d) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli
- e) non abiti stabilmente l'alloggio o ne muti la destinazione d'uso;
- f) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- g) sia moroso da almeno 3 mesi nel pagamento del canone di locazione per motivi non dipendenti da sopraggiunte condizioni di svantaggio economico/sociale;
- h) ospiti, anche temporaneamente, terze persone non facenti parte del nucleo familiare presente al momento dell'assegnazione provvisoria;
- k) ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza;
- l) non abbia presentato domanda di assegnazione per gli alloggi di edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile indetto in uno dei Comuni della Provincia di Biella
- m) risulti assegnatario di alloggio E.R.P.
- n) non abbia prodotto la documentazione sul reddito nei termini previsti dal presente Regolamento
- o) sia venuta meno la disponibilità a collaborare con il Responsabile Amministrazione Generale per realizzazione del progetto concordato con l'assegnatario finalizzato a porre in essere azioni atte al superamento dei fattori scatenanti l'assegnazione.
- p) non ottemperi al **patto sociale** sottoscritto **ai sensi del precedente art. 9 comma** nel quale siano ben definiti gli impegni che il cittadino fruitore del/i servizi/o si assume riguardo la durata dell'intervento-la compartecipazione agli oneri di spesa-il monitoraggio delle azioni svolte a superare lo stato di disagio che motiva il sostegno dell'amministrazione comunale.
- q) viva solo e risulti essere nella condizione di non-autosufficienza psico-fisica con riferimento ai profili di autonomia certificati dal medico di medicina generale che attesta la condizione di non

auto-sufficienza e non sia più in grado di condurre vita autonoma. I familiari civilmente obbligati ai sensi dell'art.433c.c.dovranno provvedere ad una diversa sistemazione del familiare mediante inserimento in struttura residenziale o accoglimento presso il proprio domicilio.

Nelle ipotesi previste dal precedente comma 1, **lettera r)**, il Responsabile Amministrazione Generale acquisito il parere scritto della Commissione di cui all'art. 6, può autorizzare la sospensione della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per i tempi strettamente necessari all'ingresso in struttura o altra forma alternativa.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, **lettera b)** il Responsabile Amministrazione Generale, trasmette gli atti alla competente autorità giudiziaria.

Il Responsabile Amministrazione Generale acquisito il parere della Commissione di cui al precedente art. 7, entro i successivi trenta giorni, avvia il procedimento di decadenza che comporterà la risoluzione di diritto della concessione.

Articolo 17 – Norme transitorie e finali

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, agli occupanti gli alloggi di cui all'art. 1, comma 1, viene attribuita la condizione di cui all'art. 2 lett. s).

Qualora gli occupanti risultino privi dei requisiti previsti dall'art. 2, dovranno adeguarsi alle nuove norme introdotte dal presente Regolamento comunale senza possibilità alcuna di ricorsi, deduzioni o proroghe eccetto quelle concesse per sanare la propria situazione.

Le domande di assegnazione alloggio temporaneo che perverranno al Comune dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento al 1° gennaio dell'anno successivo, concorreranno alla formazione della prima graduatoria riferita all'anno successivo a quello di approvazione del Regolamento stesso.

La modifica del limite reddituale, di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) ed f) compete alla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile Amministrazione Generale.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che la Deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

(ALLEGATO A)

CRITERI DI PRIORITÀ PER L'ASSEGNAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI

CONDIZIONI OGGETTIVE

Rilascio alloggio

Richiedenti che debbano rilasciare l'alloggio, o lo abbiano rilasciato, a seguito di provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusi i casi dovuti a morosità verificatasi nei primi sei mesi dalla stipulazione del contratto di locazione:

A.1) Richiedente che deve abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero per pubblica incolumità; punti 20

A.2) Richiedente con sistemazione alloggiativa a titolo precario procurata dall'Amministrazione Comunale o, comunque, concordata con l'Assistente Sociale di riferimento. punti 20

A.3) Richiedente soggetto a provvedimento esecutivo di sfratto o provvedimento di vendita coattiva dell'immobile di proprietà destinato ad abitazione principale punti 12

Disagio abitativo

Situazione di grave disagio abitativo accertato dall'autorità competente ed esistente da almeno un anno alla data della presentazione della domanda dovuta alla presenza delle seguenti condizioni:

B.1) Abitazione in alloggio ricavato in spazi che per dimensione, struttura, impianti, funzionalità sono stati adibiti impropriamente, ad abitazione. punti 15

B.2) Abitazione in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi; punti 8

B.3) Abitazione in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa per il nucleo familiare con portatori di handicap (barriere architettoniche) ineliminabile con normali interventi manutentivi; punti 5

La condizione dell'anno non è richiesta quando il disagio abitativo derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto e nel caso di cui al precedente punto B.3).

Le condizioni A1, A2, A3, non sono cumulabili fra di loro né con le altre condizioni oggettive B1 e B2, che pure non sono cumulabili tra loro.

CONDIZIONI SOGGETTIVE

Anziani

C.1) nucleo familiare richiedente composto solo da persone che abbiano superato i 70 anni; punti 8

C.2) nucleo familiare richiedente composto solo da persone che abbiano superato i 65 anni; punti 5

C.3) presenza nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda; punti 3

I punti delle condizioni C1 – C2 – C3-non sono cumulabili fra di loro.

Invalidi

Ai fini del presente regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comporti una riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore ai 2/3, in base alla normativa vigente.

D.1) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone portatrici di handicap alle quali è stata riconosciuta l'invalidità totale; punti 10

D.2) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persona portatrici di handicap alle quali è stata riconosciuta l'invalidità pari o superiore al 67% ed inferiore al 100%. punti 8

D.3) minore di 18 anni, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute e certificate ai sensi delle vigenti normative; punti 8

I punti delle condizioni D1, D2 e D3 , non sono cumulabili fra di loro se riferite alla stessa persona.

Situazione familiare

E.1) nuclei familiari monogenitoriali composti da un solo adulto con minore (i): punti 5 per minore

E.2) nuclei familiari in cui vi siano figli minori a carico punti 3 per minore

E.3) nuclei familiari in cui vi siano, coniuge o altri conviventi maggiorenni a carico punti 1 per persona a carico

CONDIZIONI SOCIALI

(riferite a nuclei familiari per i quali è già in corso un progetto di sostegno)

L'attribuzione dei punteggi previsti dalle condizioni sociali avviene solamente su valutazione e conseguente richiesta dei Servizi Sociali.

F1. Progetti speciali e/o temporanei: nuclei familiari con particolare difficoltà di integrazione sociale o sprovviste di un'abitazione. punti 5

F2. Casi per cui i Servizi Sociali attestano lo stato di urgenza e per i quali l'intervento abitativo concorre al fine di garantire la sicurezza sociale di tutto o di parte del nucleo familiare. punti 5